

Unione Terre dei Malaspina

PROVINCIA DI PV

GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.43

OGGETTO: PROROGA UTILIZZO DI PERSONALE DA PARTE DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004, NELLA PERSONA DEL GEOM. GIOVANNI DRAGHI ISTRUTTORE CAT. D DIPENDENTE DI COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **quindici** e minuti **trentanove** nella Sede dell'Unione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Milanesi Andrea	Sì
2. Pernigotti Celestino	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Milanesi Andrea** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROROGA UTILIZZO DI PERSONALE DA PARTE DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004, NELLA PERSONA DEL GEOM. GIOVANNI DRAGHI ISTRUTTORE CAT. D DIPENDENTE DI COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTI:

- l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3";
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il parere UPPA-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Dipartimento della funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;
- la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che:
 - la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008);
 - la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;

- il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;
- la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, "non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza" (delibera 17/2008 cit). L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

RICHIAMATI

- la deliberazione di Giunta dell'unione n. 27 del 04/06/2019 avente ad oggetto: "Approvazione revisione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale" con cui si approva l'assunzione della seguente unità di personale: un dipendente area tecnica cat D a tempo parziale (3 ore settimanali) e determinato dal 01/01/2019 fino al 30/09/2020) cui affidare la responsabilità dell'ufficio tecnico da reperire attraverso le seguenti modalità: contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia ovvero convenzioni ex art 14 ccnl 2004 ovvero ex art. 1 co 557 legge 311/2004 ovvero mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001; ovvero concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- la propria deliberazione n. 39 del 27/09/2019 avente ad oggetto utilizzo di personale da parte dell'Unione di comuni lombarda Terre dei Malaspina, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004, nella persona del geom. Giovanni Draghi istruttore cat. D dipendente di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

DATO ATTO che

- Con la deliberazione di Giunta dell'unione n. 42 del 30/09/2020 avente ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022." Integrazione

nell'ambito delle assunzioni a tempo determinato si approva per l'anno 2020 l'assunzione della seguente unità di personale: un dipendente area tecnica cat D a tempo parziale (3 ore settimanali) e determinato dal 01/10/2020 fino al 31/12/2020 cui affidare la responsabilità dell'ufficio tecnico da reperire attraverso le seguenti modalità: contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia ovvero convenzioni ex art 14 ccnl 2004 ovvero ex art. 1 co 557 legge 311/2004 ovvero mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001; ovvero concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

- Sono intercorsi positivi contattati tra gli enti al fine della proroga dell'utilizzo da parte dell'Unione Terre dei Malaspina del dipendente della Comunità Montana Oltrepò Pavese Draghi Giovanni per un periodo finalizzato a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'unione;
- La Comunità Montana Oltrepò Pavese con deliberazione della giunta esecutiva n. 76 del 16/09/2020 ha autorizzato la proroga l'utilizzo del geom. Giovanni Draghi per 3 ore settimanali fuori dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004 presso questa Unione con efficacia dal fino al 10/12/2020;
- il dipendente interessato ha espresso parere favorevole;

DATO ATTO inoltre che

- La titolarità del rapporto di lavoro rimane incardinata presso la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi, adempimenti ex art. 196/2003).
- L'utilizzo del dipendente dovrà essere effettuato compatibilmente con l'orario di lavoro e di servizio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, e senza interferire con i doveri di ufficio. L'attività lavorativa non dovrà interferire con l'ordinaria attività svolta alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, con le esigenze istituzionali dello stesso e non dovrà essere in contrasto con gli interessi dell'ente stesso.
- La retribuzione delle 3 ore prestate in utilizzo presso l'Unione Terre dei Malaspina -verrà erogata dall'Unione stessa

CONSIDERATO che, in applicazione del citato comma 557, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore suddetto può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 10/12/2020, salvo rinnovo;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

CONSIDERATO che non è necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro in quanto, come ribadito dalla Circolare n. 2 del 2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Territoriali - con annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 *“la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza”*;

RITENUTO di fare ricorso, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, all’utilizzo del geom. Giovanni Draghi – Istruttore Direttivo - Cat. D, dipendente in servizio presso la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese sino al 31/12/2020, salvo proroga;

DATO ATTO che l’approvazione del presente provvedimento comporta a carico dell’amministrazione una spesa che troverà necessaria copertura al pertinente capitolo del bilancio 2020/2022 dell’Unione;

PRESO ATTO di quanto riferito dal Responsabile del Settore Finanziario:

- la spesa derivante dall’approvazione della presente deliberazione è compatibile con la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta per l’anno 2020 nel il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 374.465,19
- questo Ente non si trova in situazione deficitaria, come risulta dall’ultimo rendiconto di gestione approvato;
- la spesa derivante dalla deliberazione in argomento, trova copertura nell’ambito delle risorse del Bilancio di previsione 2019/2021, e la stessa sarà effettuata nel rispetto dei limiti, di cui all’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di prorogare il ricorso, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, all’utilizzo del geom. Draghi Giovanni – Istruttore Direttivo - Cat. D, dipendente in servizio presso la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese per 3 ore settimanali sino al 10/12/2020, salvo proroga;

2. di dare atto che:

- a) La titolarità del rapporto di lavoro rimane incardinata presso la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi, adempimenti ex art. 196/2003);

- b) L'utilizzo del dipendente dovrà essere effettuato compatibilmente con l'orario di lavoro e di servizio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, e senza interferire con i doveri di ufficio. L'attività lavorativa non dovrà interferire con l'ordinaria attività svolta alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, con le esigenze istituzionali dello stesso e non dovrà essere in contrasto con gli interessi dell'ente stesso;
- c) La retribuzione delle 3 ore prestate in utilizzo presso l'Unione Terre dei Malaspina -verrà erogata dall'Unione stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese per i provvedimenti di propria competenza, nonché al responsabile del servizio di questa Unione per l'assunzione degli impegni di spesa relativi.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs.n. 267/2000.

UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 30/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bellomo Daniele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 30/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bellomo Daniele

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Milanesi Andrea

Il Segretario
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 206 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/10/2020 al 18/10/2020 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ponte Nizza, li 03/10/2020

Il Segretario
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30-set-2020

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, li 30-set-2020

Il Segretario
Bellomo Daniele